

“La patrimonialità sfuggente”

Importanza e chiaroscuri sul testamento biologico (D.A.T.) e nella legge "dopo di noi”

prof.dott. Alberto Bellocco

MODENA, 19 maggio Camera di commercio -Sala Leonelli-,

In Italia

22.02.1999 on. Grignaffini

26.03.2009 un articolato normativo (on. Calabrò). "disposizioni di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento"

Il 07.12.2016 la commissione affari sociali ha adottato un testo base "norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti Sanitari"

20.04.2017 la Camera ha approvato un testo unificato "norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di fine Vita"

art.1 Consenso informato

comma 1

.. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1,2, e 3 della Carta dei diritti Fondamentali dell'unione Europea, tutela la vita e la salute.

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata

art.1 Consenso informato

comma 4.

Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione.

Eluana sarebbe ancora viva ora?

art.1 Consenso informato

comma 5

Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere ha diritto di rifiutare, del tutto o in parte,.. qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la patologia o i singoli atti del trattamento stesso.. incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali'

art.1 Consenso informato

comma 6

il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15.03.2010 n. 38

(l.38 art.2 comma 2 b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi ...allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

art.1 Consenso informato

comma 7

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.

Incostituzionale?

art.1 Consenso informato

comma 8

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.

art.2 Minori e incapaci

comma 3

Il consenso della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata e dal curatore

art.2 Minori e incapaci

comma 4

Nel caso in cui il legale rappresentante, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ..., rifiuti le cure proposte ed il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice Tutelare.

art. 3 Disposizioni anticipate di trattamento

comma 1 nomina di fiduciario e ruolo

comma 4 nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia incapace, le DAT mantengono efficacia .. in caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe dei relativi compiti l'amministratore di sostegno.

Art. 3 Disposizioni anticipate di trattamento

comma 5

.. il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso in accordo con il fiduciario, qualora sussistono terapie prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario ed il medico , si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

Se si parla di un paziente che soffre,
bisognerebbe dire anzitutto che:

(a) non deve soffrire;

(b) deve essere curato al meglio;

(c) deve essere lasciato morire quando
non abbia più senso tenerlo in vita.

1. Chi informa il paziente delle modalità dei D.A.T. ?

2. Non sarebbe utile istituire degli uffici informazione sull'esempio dell'amministratore di sostegno a Modena ?

3. In caso di "contenzioso", dubbi, etc non sarebbe utile la figura del medico legale?

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare.

Art. 1

Finalità

La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, **e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.**

L. 112/2016... Ci voleva ma...

Crea le premesse per l'arretramento dei diritti del
disabile , ha una visione paternalistica ed
assistenzialistica della disabilità

In premessa ritengo che si potevano/dovevano potenziare leggi già esistenti (L6/2004 ammin. Sostegno, normative sui disturbi cognitivi , autismo L. 134/2015, la 2020/2012 500 millesimi ascensori, la 13/89 su ausili tecnologici, mobilità e comunicazione, 162/98 per l'assistenza di base etc).

Art. 4 Finalita' del Fondo^(1/2)

- a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

- b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

Art. 4 Finalita' del Fondo (2/2)

- c) **Realizzare interventi innovativi** di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla **creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing**, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, **anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità**;
- d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), **programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave** di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

art 4 deistituzionalizzazione

(*comma a*) Cohousing ??? *piccola* istituzionalizzazione (esempio positivo Mortara PV- casa di Luca);

(*comma b*) trasferimento temporaneo extra familiare in caso di decesso malattia o vecchiaia.. ??? quale genitore si rivolgerebbe ai servizi territoriali? *assistenza a domicilio*??? (*studi importanza di rimanere a domicilio*);

(*Comma d*) Programma accrescimento competenze del disabile???? decontestualizzato..

il disabile di cui trattiamo è adulto... forse meglio prima.

art 5 programma detrazione premi assicurativi a favore

Assicurazioni e comunque irrealizzabile genitori ..anziani o malati .. invalidi chi li assicura” e a quanto?

-

Art. 5

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge». 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

art 5 programma detrazione premi assicurativi... irrealizzabile
genitori ..anziani o malati .. invalidi chi li assicura” e a
quanto?

Art. 6 Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. **I beni e i diritti conferiti in trust** ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle **persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, **sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le **esenzioni e le agevolazioni** di cui al presente articolo sono ammesse **a condizione che il trust ovvero i fondi speciali** di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il **vincolo di destinazione** di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come **finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave**, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta **finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust**, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano **fatti per atto pubblico;**

- b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

- c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del **vincolo di destinazione** di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **individuo**, rispettivamente, gli **obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave**, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione **indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore**;
- d) **gli esclusivi beneficiari** del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **siano le persone con disabilità grave**;

- e) i **beni**, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;**
- f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;**

- g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il **termine finale della durata del trust** ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella **data della morte della persona con disabilità grave**;
- h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile **stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo**.

art 6 TRUST ed i miei diritti?

(esempio mio se i miei genitori decidessero un trust per me 104/92 comma 3, e destinassero la casa di famiglia....—,

- art 6 nel trust bisogni e necessità assistenziali atte a prevenire l'istituzionalizzazione ... ma possono variare nel tempo e il concetto qualità della vita???
- Si prevede una figura di controllo ma non viene specificato se esterna all'ente
- La legge non esclude la possibilità che il beneficiario dell'eredità del disabile alla morte dello stesso sia l'ente. Esempio francia scandalo vecchini con abitazione istituzionalizzati e beni venduti per le necessità-----

4. In caso di **premorienza del beneficiario** rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, **i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni** dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, **in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, **in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.**

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016. 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. 12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

La civiltà di un popolo si misura dall'attenzione ai più deboli

LEGGE 6/2004, LEGGE 112/2016, D.A.T.

GRAZIE

Prof.dott. Alberto Bellocco